



Coordinamento Nazionale del Settore della Pesca

A.C. 3119

DELEGHE AL GOVERNO E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ DEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

**Audizione in XIII Commissione permanente Agricoltura
Camera dei Deputati**

Roma, 23 Settembre 2015



ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE
AGCI AGRITAL

Via E. Monaci, 13 - 00161 Roma
Tel. 06.90271234 - Fax 06.90271213



CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE
FEDERCOOPESCA

Via Torino, 146 - 00184 Roma
Tel. 06.48905284 - Fax 06.48913917



LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE
LEGA PESCA

Via A. Guattani, 9 pal. B - 00161 Roma
Tel. 06.4416471 - Fax 06.44164723

Innanzitutto un doveroso ringraziamento alla XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati per questa nuova occasione di confronto sui temi della pesca; il tema di oggi è l'esame del collegato agricolo (AC 3119) contenente deleghe al governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.

È inutile e superfluo ricordare che si tratta di un testo interessante, ancorché eterogeneo, che sembra "viaggiare" però su un veicolo lento, troppo lento; l'iniziativa proposta dal governo Letta in occasione della sessione di bilancio è, come noto, di circa 2 anni fa.

Una lentezza che è stata però fortunatamente, ed in parte, compensata con alcuni interventi normativi registrati nel corso di questi quasi 24 mesi; interventi che da un lato hanno permesso di tamponare alcune gravi situazioni che richiedevano soluzioni rapide (CIGS e fondo di solidarietà nazionale, solo per citarne solo alcuni) ma dall'altro hanno lasciato aperte questioni strutturali ed ordinamentali che ci auguriamo di poter presto affrontare.

Ciò premesso, in questo momento la pesca e l'acquacoltura stanno impegnando sensibilmente i lavori della Commissione; a parte l'importante attività di tipo non legislativo e di indirizzo, abbiamo oggi sul tavolo non soltanto il collegato agricolo ma anche un testo cd "unificato", anch'esso un po' *d'antan*, dedicato esclusivamente a questo settore.

L'auspicio che vogliamo rivolgere alle forze politiche qui rappresentate è che si imbrocchi con decisione, assieme al Governo, una strada capace di dare alla pesca un orizzonte nuovo cui guardare.

Che sia quella odierna del "collegato agricolo" o l'altra del c.d. "testo unificato", la priorità è quella di riuscire a trovare non solo soluzioni nuove a problemi vecchi ma anche percorsi moderni di sviluppo.

Di seguito le proposte del Coordinamento nazionale dell'Alleanza delle Cooperative Italiane:

- 1) **art. 16, comma 1**, laddove suggeriamo soluzioni maggiormente idonee, a nostro avviso, a promuovere il consumo di prodotti ittici di origine nazionale;
- 2) **art. 26**, laddove suggeriamo di sopprimere il comma 2, che introduce a nostro avviso rigidità non previste dal legislatore unionale in materia di informazioni obbligatorie [cfr. reg. (CE) n. 1224/09, art. 58, paragrafo 5];
- 3) **art. 28**, con l'introduzione di un nuovo comma (il 3 – *bis*) per l'abrogazione dei commi 11 e 12 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134. Ricordiamo che tali disposizioni hanno introdotto una non meglio precisata *autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti di acquacoltura in mare* il cui rilascio doveva avvenire per opera del Mipaaf; in realtà questa norma non ha introdotto alcuna semplificazione ma, semmai, ha aggiunto un ulteriore adempimento per chi (*coraggiosamente...*) decide di avviare una nuova attività di allevamento marino;
- 4) **art. 28**, laddove riteniamo necessario sollecitare un chiarimento in merito alla portata dei primi due commi. La formulazione uscita dall'esame del Senato desta infatti non poche perplessità; in primo luogo non si capisce se lo **Sportello** debba occuparsi di pesca e di acquacoltura (il riferimento alla pesca, presente nel primo comma, scompare infatti nel secondo). Vieppiù, non è chiaro se, in analogia con la formulazione utilizzata al primo comma, gli sportelli territoriali di cui al comma 2 debbano essere istituiti presso i servizi regionali degli assessorati competenti *ratione materiae*. Ci sono poi altre perplessità sulle funzioni e la procedura descritta nel cit. comma 2. Pur condividendo

in pieno il tema della semplificazione temiamo fortemente che la scelta operata nel corso della prima lettura a Palazzo Madama allontani dall'obiettivo;

- 5) **art. 28**, con l'introduzione di un nuovo articolo (28 – *bis*) in materia di canoni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, a cominciare dall'annoso tema dell'entità dei canoni, venutosi a creare con l'abolizione dell'art. 27 – *ter* della legge n. 41/82;
- 6) **art. 29**, laddove suggeriamo fra le cose di ridurre l'afflittività delle sanzioni amministrative principali per gli illeciti che nel passaggio da una qualificazione penale ad una di tipo amministrativo ci sembrano essere state eccessivamente innalzate.

Da ultimo desideriamo tornare sul tema, diverso ma affine, del cd "testo unificato", in fase di adozione da parte della Commissione ristretta.

Per quel che ci è dato di sapere (come noto, il testo non è stato ancora formalmente adottato) esprimiamo apprezzamento sull'idea di introdurre misure di razionalizzazione e coordinamento delle iniziative finanziate in attuazione delle politiche comunitarie e nazionali al settore della pesca e dell'acquacoltura; richiamiamo altresì l'attenzione sulla necessità di assicurare piena attuazione all'art. 35 del FEAMP (Reg. UE 508/2014). I recenti fenomeni di quest'estate hanno riportato prepotentemente all'orizzonte l'esigenza di dotare il settore di una strumentazione moderna in grado di fornire alle imprese solidi ammortizzatori in caso di calamità.

Peraltro, la norma recentemente approvata in materia di fondo di solidarietà (DL 51/2015, art. 5, comma 3 *bis*) ha fornito copertura finanziaria solo riguardo a fenomeni passati e le somme stanziare non saranno sufficienti a coprire le richieste pervenute al Mipaaf – Direzione generale Pesca & Acquacoltura, che sembra ammontino ad oltre 200!

Si pone quindi prepotentemente anche l'esigenza di valutare un eventuale rifinanziamento del rifinanziamento...

Analogo apprezzamento per iniziative tese all'istituzione di un fondo per lo sviluppo della filiera ittica, anche attraverso soluzioni di finanziamento provenienti dalle attività di pesca non professionale.

In materia di **Distretti di pesca** occorre riflettere circa l'opportunità di introdurre ulteriori livelli di *governance* rispetto allo Stato ed alle Regioni; crediamo semmai che i distretti debbano essere intesi, con linguaggio europeo, come organismi di elaborazione di proposte e di sintesi da far coincidere con il livello delle varie GSA (Geographical Sub-Areas) individuate dalla FAO (ed utilizzate già oggi per la gestione di alcuni aspetti della nuova PCP come ad es. l'obbligo di sbarco o divieto di rigetto). Di converso, occorrerebbe oltretutto creare le condizioni affinché l'esperienza fatta nei vari territori con i piani di gestione locali [realizzati nel quadro del FEP - cfr. art. 37, par. 1, lett. m), Reg. (CE) n. 1198/2006], sia rilanciata nel nuovo FEAMP, *mutatis mutandis*, creando una "rete di gestione" che si coordini con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

A tal proposito volgiamo rilanciare il tema dell'assoluta necessità che venga ricostituita la **Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura**, soppressa inopinatamente dal governo Monti nel 2012 per effetto dell'art. 12, comma 20, del DL 95/2012, convertito con modifiche nella legge n. 135/2012.

Altro capitolo importante è quello relativo alle misure di semplificazione e di collaudo relative ad alcuni adempimenti previsti dal codice della navigazione; altrettanto dicasi per la materia dei titoli professionali marittimi.

Interessante e meritevole di incoraggiamento la spinta verso nuove soluzioni che riguardano la disciplina della pesca non professionale, così come le proposte in materia di disciplina della pesca sportiva e ricreativa.

Analogo giudizio sulla sezione dedicata all'acquacoltura. Discorso a parte invece per il pesca-turismo poiché riteniamo che sia ultronea, se non addirittura inopportuna, una normazione di primo grado per via delle rigidità che questo potrebbe comportare; riteniamo in questo caso sufficiente, quindi preferibile, intervenire con una fonte di livello subordinato (di rango amministrativo).

Analogo apprezzamento infine per le proposte relative alla fiscalità (non dimentichiamo che anche la pesca è interessata alla manovra IMU, per tutto ciò che riguarda i manufatti ed i capannoni usati dalle cooperative e dalle imprese di pesca e di acquacoltura) così come per le tutele sociali.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (Collegato agricolo)

Emendamento art. 16

All'articolo 16, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: “*e della pesca sociale.*” con le seguenti: “*nonché prodotti della pesca e dell'acquacoltura nazionali.*”.

MOTIVAZIONE

In assenza di una definizione ordinamentale della cd “*pesca sociale*” riteniamo interessante cogliere l'occasione per rilanciare il tema della valorizzazione delle produzioni ittiche (della pesca e dell'acquacoltura) nazionali, caratteristica facilmente desumibile anche attraverso i regimi di tracciabilità oggi garantiti dalle norme unionali in materia (cfr. Titolo VI, Reg. (CE) n. 1224/2009 e relative disposizioni di attuazione).

A.C. 3119

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura

Emendamento articolo 26

Il comma 2 dell'articolo 26 è soppresso.

Motivazione

L'art. 67 del regolamento (UE) 404/2011 prevede che gli operatori scelgano liberamente il sistema di codifica per fornire le informazioni obbligatorie di cui all'art. 58, par. 5, del Reg. (CE) n. 1224/09. Si ritiene pertanto opportuno non restringere la portata di un atto gerarchicamente superiore e nello stesso tempo lasciare il giusto spazio alle scelte imprenditoriali.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura

Emendamento articolo 28

Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:

Articolo 28 *bis*

(Disposizioni in materia di canoni demaniali per la pesca e l'acquacoltura)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154, alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese si applica il canone meramente ricognitorio così come determinato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, adottato in base all'art. 03, comma 2, decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 494. Per le aree non occupate da strutture produttive, il canone così determinato si applica nella misura pari ad un decimo di quanto previsto.
2. I canoni così definiti si applicano a tutte le imprese di pesca e di acquacoltura indipendente dalla loro natura giuridica.

Motivazioni

La norma richiamata (art. 03, comma 2, DL 400/93) stabilisce che alla determinazione dei canoni annui delle concessioni di cui all'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, nonché di quelli relativi ai cantieri navali di cui all'art. 2 del R.D.L. 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni, e di quelli comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, adottato di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.

Tale decreto attuativo (cfr. DM 595/95) prevede che il canone ammonti a:

- £ 20 per metro quadrato e per anno, qualora si tratti di manufatti ed impianti ubicati a terra sul demanio marittimo;
- £ 5 per metro quadrato e per anno, qualora si tratti di manufatti ed impianti ubicati nel mare territoriale.

Tale ammontare, inizialmente previsto per le sole cooperative, venne successivamente esteso a tutte le imprese, indipendentemente dalla loro natura giuridica.

Dopo l'abrogazione della legge 41/82 per effetto del D.Lgs. 154/04 è venuta meno l'equiparazione fra imprese cooperative e non; occorre quindi ripristinare tale regime giuridico recuperando omogeneità sul piano della concorrenza (in questo si esprime l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato il 23 ottobre 2008).

Occorre altresì recuperare una norma, contenuta sempre nella abrogata legge 41 (cfr. art. 27 *ter*, comma 3), che prevedeva opportunamente una riduzione del canone per le aree non coperte da strutture produttive.

A.C. 3119

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (Collegato agricolo)

Emendamento art.29

All'articolo 29, comma 1, lettera a), "Art. 9. – (*Pene accessorie per le contravvenzioni*)", sopprimere il comma 2.

MOTIVAZIONI:

Non appare opportuno prevedere sanzioni più elevate per le condotte aventi ad oggetto le specie tonno rosso e pesce spada, in quanto la pesca di tali specie risulta ampiamente disciplinata da disposizioni internazionali e comunitarie, che dispongono specificatamente in materia e dettano ferrei obblighi in capo ai soggetti autorizzati a pescare tali specie ittiche.

Del resto le stesse raccomandazioni **ICCAT** non prevedono sanzioni di tale portata

A.C. 3119

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (Collegato agricolo)

Emendamento art. 29

All'articolo 29, comma 1, lettera a), "Art. 9. – (*Pene accessorie per le contravvenzioni*)", comma 3, sostituire le parole: "*del certificato di iscrizione*" con le seguenti: "*dell'iscrizione*".

MOTIVAZIONE

L'emendamento corregge un refuso, prevedendo la sospensione dell'iscrizione nel registro pescatori marittimi e non quella del suo certificato.

A.C. 3119

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (Collegato agricolo)

Emendamento art. 29

All'articolo 29, comma 1, lettera a), “Art.10. – (*Illeciti amministrativi*)”, comma 2, sopprimere la lettera b)”

MOTIVAZIONE

Il Reg. (CE) 1005/2008 e, successivamente il Reg (UE) 404/2011 elencano le fattispecie di infrazioni gravi la cui commissione implica l'assegnazione di punti sulla licenza di pesca. Tra esse non compare la fattispecie di cui al punto che si sopprime. Ancora una volta si introdurrebbe un elemento di disparità tra pescatori italiani ed i colleghi europei. Si ricorda che l'attribuzione di punti sulla licenza di pesca non è cosa di poco conto, poiché ne deriva la sospensione della stessa, ma soprattutto perché rappresenta il fondamento su cui poggia il principio della condizionalità al sostegno FEAMP.

A.C. 3119

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (Collegato agricolo)

Emendamento art. 29

All'articolo 29, comma 1, lettera a), "Art.10. – (*Illeciti amministrativi*)", sopprimere il secondo periodo del comma 6.

MOTIVAZIONE

La normativa europea non prevede tale forma di divieto per la pesca scientifica.

Peraltro l'art. 31, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, è già intervenuto per allineare la normativa nazionale a quella unionale, sopprimendo per l'appunto il divieto che oggi si vorrebbe reintrodurre.

Di conseguenza, non si comprende la ragione della riproposizione di tale divieto, introducendo un elemento di disparità tra le disposizioni normative degli stati membri.

A.C. 3119

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (Collegato agricolo)

Emendamento art.29

All'articolo 29, comma 1, lettera a), “Art. 11. – (*Sanzioni amministrative principali*)”, comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente aggiungere al successivo comma 2, dopo le parole “*comma 1*”, la lettera f).

Motivazione

Il riferimento della lettera f) è alle catture accessorie o accidentali in presenza delle quali scatterebbe, secondo la proposta che intendiamo proporre di emendare, una severa sanzione amministrativa.

Riteniamo che la qualificazione come illecito di un qualunque tipo di condotta che determini quel risultato senza alcuna valutazione in ordine alla volontarietà o meno del presunto trasgressore sia eccessivo.

Per tale ragione proponiamo di ridurre la sanzione per questo tipo di illeciti da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro.

A.C. 3119

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (Collegato agricolo)

Emendamento art.29

All'articolo 29, comma 1, lettera a), “Art. 11. – (*Sanzioni amministrative principali*)”, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

MOTIVAZIONI

Non appare opportuno prevedere sanzioni più elevate per le condotte aventi ad oggetto le specie tonno rosso e pesce spada, in quanto la pesca di tali specie risulta ampiamente disciplinata da disposizioni internazionali e comunitarie, che dispongono specificamente in materia e dettano ferrei obblighi in capo ai soggetti autorizzati a pescare tali specie ittiche.

A.C. 3119

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (Collegato agricolo)

Emendamento art.29

All'articolo 29, comma 1, lettera a), “Art. 11. – (*Sanzioni amministrative principali*)”, dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2 *bis*. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto esclusivamente alla confisca del prodotto pescato accessoriamente o accidentalmente.”.

Motivazione

Il riferimento della lettera f) è alle catture accessorie o accidentali in presenza delle quali scatterebbe, secondo la proposta che intendiamo proporre di emendare, una severa sanzione amministrativa.

Riteniamo che la qualificazione come illecito di un qualunque tipo di condotta che determini quel risultato senza alcuna valutazione in ordine alla volontarietà o meno del presunto trasgressore sia eccessivo.

Per tale ragione proponiamo di prevedere come tipo di sanzione per questo tipo di illeciti la sola confisca del prodotto pescato in via accessoria o accidentale.

A.C. 3119

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (Collegato agricolo)

Emendamento art .29

All'articolo 29, comma 1, lettera a), "Art. 11. – (*Sanzioni amministrative principali*)", sopprimere al comma 4 le parole da: "ovvero" a "dieci giorni,".

Conseguentemente all'articolo 29, comma 1, lettera a), "Art. 11. – (*Sanzioni amministrative principali*)", comma 4, lettere a) b), e c) sopprimere in ciascuna delle lettere a), b) e c) del comma 4 le parole da: "e sospensione" a "gladius)"

Motivazione

La proposta emendativa che avanziamo tende a denunciare il tentativo di inasprire in maniera vertiginosa le sanzioni pecuniarie ed accessorie nei casi di catture non regolari di specie quali BFT (*blufin tuna*) e pesc spada.

È infatti previsto il raddoppio delle sanzioni già alte per le altre specie (fino a 75.000 euro) nonché la sospensione dell'esercizio commerciale da 5 a 10 giorni.

Rispetto ad un precetto universalmente accettato che tende a combattere la pesca illegale, la sanzione ci sembra semplicemente sproporzionata se non addirittura vessatoria.

A.C. 3119

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (Collegato agricolo)

Emendamento art. 29

All'articolo 29, comma 1, lettera a), "Art. 11. – (*Sanzioni amministrative principali*)", il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 75.000 euro da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 5 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

c) oltre 25 e fino a 100 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

d) oltre 100 e fino a 200 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

e) oltre 200 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

MOTIVAZIONE

L'emendamento mira ridurre il livello sanzionatorio stabilito nel passaggio al Senato per talune fattispecie di infrazioni che appaiono eccessivamente elevate.

Si tratta pur sempre di depenalizzazioni (in quanto tali fattispecie sono attualmente classificate come contravvenzioni dall'art. 7 del decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012 e punite con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro), ma ove un reato venga depenalizzato non si ritiene necessario elevare la sanzione pecuniaria in quanto la sanzione amministrativa è già dotata di per sé di maggiore effettività ed afflittività rispetto alla sanzione penale: è infatti applicabile anche a soggetti diversi dalle persone fisiche, non è suscettibile di sospensione condizionale ed ha tempi di prescrizione più lunghi.

Queste caratteristiche della sanzione amministrativa fanno sì che non sia necessario che la stessa sia anche di importo maggiore rispetto alla precedente prevista ammenda.

Non a caso, infatti, nella stessa legge n. 689/1981, che ha posto in essere la prima grande depenalizzazione di delitti e contravvenzioni, la sanzione pecuniaria amministrativa veniva fissata in un importo pari a quello previsto per l'ammenda (cfr. artt. 32 e 33).

La citata legge 689, che ha peraltro dettato i principi cardine in materia di depenalizzazione, all'art. 10 dispone come il massimo della sanzione non possa superare **10 volte il minimo**; vero è che tale articolo lascia libertà al legislatore di disporre diversamente ma dà pur sempre un'indicazione di massima, che dovrebbe valere quale principio di riferimento, cui l'attuale disegno di legge non si attiene in alcun modo visto che il massimo di sanzione è maggiore di **30 volte il minimo**.

Prevedere sanzioni amministrative così elevate non sembra, inoltre, rispondere al principio generale di diritto cosiddetto "*della proporzionalità*", non essendoci alcun equo rapporto tra la sanzione prevista e la condotta contravvenzionata, ancor più, ove questa, per poter essere depenalizzata, non può che riguardare interessi strumentali e secondari.

A.C. 3119

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (Collegato agricolo)

Emendamento art.29

All'articolo 29, comma 1, lettera a), "Art. 11. – (*Sanzioni amministrative principali*)", il comma 10 è sostituito dal seguente:

10. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo o ricreativo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 500 e 12000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

- a. oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 e 3000 euro;
- b. oltre 10 kg: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2000 e 12000 euro.

MOTIVAZIONE

Si ritiene opportuno introdurre anche per i pescatori ricreativi e sportivi un elemento di gradualità nella pena. E' inoltre opportuno cancellare il riferimento ai pescatori subacquei poichè con tale espressione si intendono generalmente i pescatori subacquei professionisti. I pescatori subacquei non professionisti sono comunque ricompresi nei pescatori sportivi e ricreativi.

A.C. 3119

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (Collegato agricolo)

Emendamento art.29

All'articolo 29, comma 1, lettera a), “Art. 12. – (*Sanzioni amministrative accessorie*)”, sopprimere il comma 3.

MOTIVAZIONI

Non appare opportuno prevedere sanzioni più elevate per le condotte aventi ad oggetto le specie tonno rosso e pesce spada, in quanto la pesca di tali specie risulta ampiamente disciplinata da disposizioni internazionali e comunitarie, che dispongono specificatamente in materia e dettano ferrei obblighi in capo ai soggetti autorizzati a pescare tali specie ittiche.

A.C. 3119

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (Collegato agricolo)

Emendamento art. 29

All'articolo 29, comma 1, lettera a), "Art. 12. – (*Sanzioni amministrative accessorie*)", comma 4 sostituire le parole "*del certificato di*" con le seguenti: "*dell*"

MOTIVAZIONE

L'emendamento corregge un refuso, prevedendo la sospensione dell'iscrizione nel registro pescatori marittimi e non quella del suo certificato.

A.C. 3119

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (Collegato agricolo)

Emendamento art.29

All'articolo 29, comma 1, lettera b), “Art. 14. – (*Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi*)”, al comma 2 sostituire le parole: “*e 2, lettere a) e b).*” con le seguenti: “*e 2, lettera a).*”

MOTIVAZIONE

Il Reg. (CE) 1005/2008 e, successivamente il Reg (UE) 404/2011, elencano le fattispecie di infrazioni gravi la cui commissione implica l'assegnazione di punti sulla licenza di pesca. Tra esse non compare la fattispecie di cui al punto b).

Temiamo che per questa via si introduca un elemento di disparità tra pescatori italiani ed i colleghi europei, peraltro non applicando correttamente la normativa europea di riferimento.

Si ricorda che l'attribuzione di punti sulla licenza di pesca può comportare la sospensione della stessa (con i risvolti d'impresa e sociali di facile lettura) nonché l'applicazione della condizionalità prevista dal FEAMP (nessun accesso alle misure di incentivazione economica).